
**DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 24 MESI (CIG 9790448546)**

1. PREMESSE

Con deliberazione n. 35 del 13/04/2023, questa Amministrazione ha approvato il progetto del Servizio di pulizia degli immobili comunali per 24 mesi.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 36 co. 9 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

La presente procedura verrà espletata sulla Piattaforma Sintel – ARCA – di Regione Lombardia.

Per la richiesta di informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o fare riferimento al sito <http://www.arca.regione.lombardia.it>, alla voce Help&FAQ >> Supporto on-site.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il geom. Antonello Lecchi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di Gara comprende:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Capitolato Speciale d’Appalto
- 3) Schede Tecniche- Mansionario
- 4) Prospetto Economico
- 5) Documento di valutazione dei rischi per eliminazione interferenze (DUVRI)
- 6) Schema di contratto
- 7) Bando di Gara;
- 8) Disciplinare di Gara e relativi allegati.

La documentazione di Gara è disponibile sul sito internet del Comune di Cusano Milanino: <https://www.comune.cusano-milanino.mi.it> e sul Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissata entro 7 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo a base di gara
1	<i>Servizi di pulizia presso gli edifici di proprietà comunale</i>	90910000-9	€ 167.789,08

L'importo a base di gara al netto di Iva è al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a € 1.544,00 **non soggetti a ribasso**.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 147.183,40, importo calcolato facendo riferimento al costo approvato con il Decreto Direttoriale n. 25/2022 del 6/6/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed accessori.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dalla Stazione Appaltante fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e ordinate dal direttore per l'esecuzione del contratto e non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall'esecutore senza l'autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

4.2 OPZIONE DI PROROGA

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4.3 VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 169.333,08 al netto di Iva.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "B".

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) **Requisiti di capacità economica e finanziaria – all'art. 83 c1 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:** Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, realizzato nel settore di attività oggetto dell'appalto, almeno pari a quello posto a base di gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83 c1 lettera c) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii:** dimostrazione dell'avvenuta realizzazione, nell'ultimo triennio e nei confronti di soggetti pubblici o privati, di servizi analoghi a quelli in oggetto, per un valore complessivo non inferiore a quello posto a base di gara.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del Codice e comunque:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante presentazione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante presentazione di originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

d) **requisiti di gestione della qualità:** dimostrazione di essere in possesso delle seguenti certificazioni:

1. **certificazione EN ISO 9001**, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato da un organismo di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, o da altro ente di accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento nel settore specifico, con scopo coerente con l'oggetto del contratto;

2. **certificazione EN ISO 14001**, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato da un organismo di cui al regolamento CE n. 765/2008 e s.m.i, o da altro ente di accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento nel settore, oppure valida registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit).

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti [ad es.: UNI EN 13549], valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali (es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN).

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto deve essere posseduto:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 7.1 lett. a). L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al paragrafo **7.2 lett. b** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I requisiti di cui al precedente punto **7.3 lett. c e lett. d** devono essere posseduti **per intero** sia dalla mandataria, sia dalle mandanti.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo **7.1 lett. a**.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di una propria istanza di ammissione, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.2.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, comunque nei limiti ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del prezzo complessivo dell'appalto* e precisamente di importo pari ad € **3.386,66**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente secondo quanto previsto dal Codice art. 93 comma 3 e seguenti.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garante;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, da effettuarsi presso i luoghi di esecuzione dei lavori, è obbligatorio, pena esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti dovranno presentare richiesta entro le ore 12.00 del 15/06/2023 al seguente indirizzo demanioepatrimonio@comune.cusano-milanino.mi.it indicando:

- 1) Oggetto della gara;
- 2) Denominazione concorrente, indirizzo, recapito telefonico e un indirizzo e-mail e di PEC;
- 3) Nome e cognome del/i soggetto/i incaricato/i con indicate le relative qualifiche.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro la data del 04/07/2023 dal Direttore tecnico e/o dal legale rappresentante munito di documenti di identità.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a, b e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/ direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale/direttore tecnico dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta scansionata ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima di detto termine, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12.1 PASSOE – RELATIVO ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA

In caso di partecipazione alla gara da parte di un concorrente che si presenta non quale soggetto singolo (art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2013), ma quale soggetto rientrante nelle altre fattispecie previste alle lettere da b) a g) del medesimo art. 45, è necessario inserire un unico PassOE che riporti l'intera compagine di coloro che presentano offerta o per i quali si presenta offerta, sottoscritto dai legali rappresentanti degli stessi.

In caso di avvalimento è necessario allegare un unico PassOE che riporti anche i dati del soggetto ausiliario avvalso, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti dell'ausiliario e del concorrente ausiliato. Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l'unico valido per la Stazione Appaltante è quello con codice a barre, che identifica il concorrente o i concorrenti partecipanti alla procedura e gli ausiliari.

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non comporta l'immediata esclusione dalla gara, ma l'obbligo di integrare il documento mancante entro e non oltre il termine che verrà indicato dalla stazione appaltante.

12.2 PATTO D'INTEGRITÀ

Deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, ovvero di ciascun soggetto della compagine in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Stazione Appaltante nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio le ore 12.00 del 35 giorno dalla data di pubblicazione della procedura sulla piattaforma Sintel, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante **l'utilizzo della Piattaforma SinTel**, che consente di predisporre:

- a. La documentazione amministrativa**
- b. La documentazione tecnica**
- c. L'offerta economica**

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf. Al solo fine di accelerare le operazioni di apertura delle buste in sede di gara si chiede di evitare risoluzione alte/ottime di file scansionati che dovranno essere caricati sulla piattaforma. La piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione offerte sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente esonera il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte. Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel prosieguo del presente documento. Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in

relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dall'operatore economico concorrente con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell'operatore economico concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora l'operatore economico concorrente preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di ammissione alla gara, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene l'istanza di partecipazione, comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai requisiti generali e speciale, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione alla gara è redatta, in bollo, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione (di cui all'allegato 1), completa di tutte le indicazioni richieste e corredata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (allegato 2) secondo il modello caricato nella documentazione di gara sulla piattaforma SINTEL. In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto (art. 105 del Codice).

Il DGUE deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, co. 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative e documentazione da allegare a corredo

1. Dichiarazione d'impegno (all.3)
2. Patto d'integrità (all. 4)
3. Attestazione della presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione rilasciato dalla S.A.
4. Garanzia provvisoria
5. Copia della certificazione EN ISO 9001:2015
6. Copia della certificazione EN ISO 14001
7. Copia ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC
8. PassOE

15.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione di cui all'allegato 3), attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.2.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà caricare negli appositi campi presenti in piattaforma, al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” la documentazione tecnica richiesta, così composta:

a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;

b) elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del d.m. 29 gennaio 2021;

La relazione di cui alla lett. a) deve avere le seguenti caratteristiche:

- redatta in lingua italiana, in formato A4;
- dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri i criteri e sub-criteri di cui alla tabella .al successivo paragrafo 18.1.
- la relazione non dovrà superare le 30 (trenta) pagine, intese come facciate fronte e retro (escluso indice del contenuto) redatte con caratteri ed interlinea tali da renderle facilmente leggibili.

L'elenco di cui alla lett. b) contiene l'indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, che devono, **a pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a) del Codice, essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui all'allegato 2 del DM 29 gennaio 2021.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà indicare negli appositi campi presenti in piattaforma, al terzo step del percorso guidato “Invia Offerta”, la propria offerta economica, nel seguente modo:

a) Nella Piattaforma:

□ Indicare, nell'apposito campo, la percentuale di ribasso offerto sulla base d'appalto, al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

□ Caricare nell'apposito campo la dichiarazione di offerta economica redatta su carta intestata, debitamente compilata. Detta dichiarazione di offerta dovrà essere firmata digitalmente dal concorrente o da un suo procuratore.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta economica deve essere debitamente compilata e **firmata digitalmente** dal Legale Rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, o da ciascun operatore economico raggruppando/consorziano.

La dichiarazione dovrà essere corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di pulizia sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ex art. 60 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, applicando per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

1. offerta tecnica: massimo punti 70
2. offerta economica: massimo punti 30

L'offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata. La tabella riporta anche il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione.

18.1 TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI, QUANTITATIVI E TABELLARI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

CRITERI	SUB/SUBCRITERI DI VALUTAZIONE		MAX PUNTI	TOTALE MAX PUNTI
A1 QUALITÀ DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE	A 1.1	Organigramma e cronoprogramma	fino a punti 10	32
	A 1.2	Modalità della gestione dell'emergenza e reperibilità	fino a punti 7	
	A.1.3	Messa a disposizione e reperibilità di un supervisore/coordinatore con formazione tecnica su sistemi di pulizia-tipologia di materiali e qualità del servizio	fino a punti 5	
	A 1.4	Modalità di sostituzione personale nel caso di ferie, malattia o assenze a vario titolo	fino a punti 10	

A2 QUALITÀ DEL PIANO DI LAVORO E DELLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE	A2.1	Sistemi adottati dall'impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni	fino a punti 5	8
	A.2.2	Coerenza del monte ore proposto per tipologia di addetto con il piano di lavoro e i macchinari utilizzati	fino a punti 3	
A3 MIGLIORATIVI QUALITÀ DEI SERVIZI	A 3.1	Miglioramento delle modalità di esecuzione del servizio rispetto agli interventi previsti nel Capitolato d'Oneri	fino a punti 5	10
	A 3.2	Miglioramento delle prestazioni di pulizie rispetto a quelle già previste dal capitolato per le sale di rappresentanza del Municipio (sala Consiglio, sala Giunta) e Palazzo Cusano (sale espositive), nonché per i servizi igienici mercato	fino a punti 3	
	A3.3	Disponibilità e funzionalità di un sistema informatico che gestisca la pianificazione degli interventi giornalieri e periodici e la relativa rendicontazione	fino a punti 2	
B1 EFFICACIA DEL SISTEMA DI AUTOVERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITÀ E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	B1.1	Frequenza delle ispezioni a campione – controlli	fino a punti 5	8
	B1.2	Funzionalità ed efficacia del sistema di controllo per verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti dal capitolato e della relativa rendicontazione	fino a punti 3	
C1 PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE GLI	C1.1	Capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale	fino a punti 3	12
	C1.2	Specifiche tecniche: a) Detergenti utilizzati nelle pulizie	fino a punti 6 totali, di cui: fino a punti 2	

IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL DM 29 gennaio 2021		ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) b) Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie c) Macchine	fino a punti 2	
	C1.3	Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale	fino a punti 3	
D PREZZO			FINO A PUNTI 30	30
TOTALE MASSIMO PUNTI A+B+C+D			100	100

A1. QUALITÀ DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE (punti max 32)

A 1.1 Organigramma e Cronoprogramma (fino a punti 10)

Il concorrente dovrà presentare una relazione sintetica max 6 pagine formato A4 solo fronte carattere Arial 11, nella quale il concorrente illustra la struttura organizzativa e logistica proposta per l'espletamento dei servizi e allega un cronoprogramma che permetta di avere un quadro d'insieme dei servizi, di facile valutazione e che consenta di avere chiara l'organizzazione che verrà adottata.

Nel cronoprogramma dovrà essere indicato specificatamente, per **ogni prestazione** componente i servizi:

- la periodicità (giornaliera/mensile/periodica ecc.) di espletamento;
- il numero addetti occupati suddiviso per qualifica e per livello con le relative ore settimanali;
- le fasce orarie di copertura della prestazione.

Il cronoprogramma dovrà riportare anche il monte ore complessivo per ogni servizio.

Saranno valutate le logiche dell'organizzazione, le modalità operative e le procedure che l'offerente intende perseguire per la gestione dei servizi, con particolare riferimento alla periodicità, alle fasce orarie, al numero di addetti occupato ed al monte ore complessivo.

Dovrà essere garantito un numero complessivo medio di ore mensili:

- **n. 330 per le attività ordinarie, indicate nel Capitolato a frequenza giornaliera, bisettimanale, a giorni alterni e settimanali (+ 20 ore nell'arco temporale dell'appalto da utilizzare su disposizione del DEC);**
- **n. 32 per le attività indicate nel Capitolato a frequenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale ed annuale**

per un totale complessivo di n.362 ore mensili.

A1.2 Modalità della gestione dell'emergenza e reperibilità (fino a punti 7)

Relazione sintetica max 2 pagine formato A4 solo fronte carattere Arial 11, nella quale il concorrente illustra le modalità organizzative ed operative dedicate alla gestione delle emergenze e della reperibilità: gestione delle richieste urgenti anche nei giorni festivi ed orari notturni, tempestività di intervento nel caso di allagamenti, scioperi, disponibilità di risorse ed addetti dedicati, ecc.

Dovrà essere formalmente individuato almeno un responsabile, abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio, reperibile nel corso dell'intera giornata e contattabile a mezzo telefono cellulare.

A1.3 Messa disposizione e reperibilità di un supervisore /coordinatore con formazione tecnica su sistemi di pulizia – tipologia di materiali e qualità del servizio (fino a punti 5)

Il concorrente dovrà dichiarare la disponibilità e reperibilità di un supervisore, precisandone il nominativo e il relativo curriculum vitae, da cui risultino i percorsi di formazione seguiti.

A1.4 Modalità di sostituzione del personale nel caso di ferie, malattia o assenze a vario titolo (fino a punti 10)

Relazione sintetica max 2 pagine, formato A4 solo fronte carattere Arial 11, nella quale il concorrente illustra le metodologie che intende adottare per provvedere alla rotazione e sostituzione anche con personale jolly, del personale assente per ferie e malattie, e il tempo di attivazione di eventuali interventi straordinari ed urgenti non previsti e prevedibili al fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio, in particolari nei mesi estivi e nelle sedi periferiche

A2 QUALITÀ DEL PIANO DI LAVORO E DELLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE (punti max 8)

A 2.1 Sistemi adottati dall'impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni (fino a punti 5)

La Ditta concorrente dovrà predisporre un documento di facile consultazione, suddiviso per singole prestazioni componenti i servizi, per tipologia d'uso dei locali, ecc. dal quale si evincano i sistemi che intende adottare al fine di poter verificare in contraddittorio con la stazione appaltante l'efficacia del servizio, in termini di qualità resa e accertare la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni c.d. periodiche (con frequenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale ecc.).

Tale documento dovrà essere contenuto in un max di 4 pagine solo fronte carattere Arial 11.

A 2.2 Coerenza del monte ore proposto per tipologia di addetto con il piano di lavoro e i macchinari utilizzati (fino a 3 punti)

Il concorrente dovrà descrivere il monte ore settimanale proposto per tipologia di addetto, suddiviso per edificio oggetto del servizio che dovrà essere coerente rispetto al piano di lavoro e ai macchinari utilizzati.

A3 QUALITÀ DEI SERVIZI MIGLIORATIVI (punti max 10)

A 3.1. Miglioramento delle modalità di esecuzione del servizio rispetto agli interventi previsti nel capitolato d'Oneri (fino a punti 5)

Relazione sintetica max 4 pagine, formato A4 solo fronte carattere Arial 11, nella quale il concorrente indicherà il proprio piano di lavoro e le prestazioni già previste nel Capitolato D'Oneri, dettagliando ulteriormente le modalità di esecuzione del servizio o inserendo nuove prestazioni migliorative.

Saranno valutati in particolare i seguenti elementi:

- a) Efficacia della soluzione organizzativa proposta, atta a garantire competenza e professionalità, e quindi la regolare e corretta esecuzione del servizio sin dall'inizio dell'appalto;
- b) titoli di studio ed esperienze maturate da ciascun componente del gruppo di lavoro;
- c) le modalità di interazione e coordinamento tra le figure chiave dell'organizzazione dell'offerente con quelle dell'amministrazione.

La valutazione terrà conto, tra l'altro, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione della struttura proposta.

A3.2 Miglioramento delle prestazioni di pulizie rispetto a quelle già previste dal capitolato per le sale di rappresentanza e per i servizi igienici mercato (fino a punti 3)

Relazione sintetica max 4 pagine, formato A4 solo fronte carattere Arial 11, nella quale il concorrente indicherà il proprio piano di lavoro e le prestazioni già previste nel Capitolato D'Oneri, dettagliando ulteriormente le modalità di esecuzione del servizio o inserendo nuove prestazioni migliorative

Si precisa che tutte le migliorie proposte non dovranno comportare ulteriori oneri per l'amministrazione (per cui i costi s'intendono interamente a carico dell'offerente).

A3.3 Disponibilità e funzionalità di un sistema informatico che gestisca la pianificazione degli interventi (giornalieri/periodici) e la relativa rendicontazione (fino a punti 2)

B1. EFFICACIA DEL SISTEMA DI AUTOVERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITÀ E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO (punti max 8)

B1.1 Frequenza delle ispezioni a campione – controlli (fino a punti 5)

Il concorrente dovrà precisare il numero delle ispezioni che si impegna ad effettuare durante l'intero periodo contrattuale (precisandone la frequenza).

Dovrà inoltre descrivere il sistema di controllo che intende utilizzare per verificare la corretta esecuzione del servizio e la relativa rendicontazione.

Verrà attribuito il massimo punteggio all'offerta la cui proposta garantisca un monitoraggio costante, adeguatamente rendicontato, che permetta di adottare azioni correttive tempestive, evitando o limitando ogni genere di disservizio.

B1.2. Funzionalità ed efficacia del sistema di controllo per verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti dal capitolato e della relativa rendicontazione (fino a punti 3)

C1 PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. 29 gennaio 2021 (punti max 12)

C1.1 Capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale (fino a punti 3)

Il concorrente, in apposito capitolo della relazione tecnica, dovrà dimostrare la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale a norma del DM 29 gennaio 2021 e relativo allegato 1.

Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerente che dimostri la registrazione a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o il possesso della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di pulizia o sanificazione.

C1.2 Specifiche tecniche (fino a punti 6)

Il concorrente dovrà elencare, in apposito capitolo della relazione tecnica:

C1.2.a Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) (fino a punti 2)

Il concorrente dovrà elencare, in apposito capitolo della relazione tecnica, i prodotti che intende utilizzare, durante l'esecuzione del servizio, per le pulizie ordinarie.

Sarà attribuito il massimo punteggio all'offerta che preveda l'uso di detergenti che rispettino i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure.

C1.2.b Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie (fino a punti 2)

Il concorrente dovrà elencare, in apposito capitolo della relazione tecnica, i prodotti che intende utilizzare per le pulizie periodiche e straordinarie, ed in particolare i detergenti per gli impieghi specifici. Sarà attribuito il massimo punteggio all'offerta che preveda l'uso di detergenti che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9 D.M. 29 gennaio 2021.

C1.3.c Macchine (fino a punti 2)

Il concorrente dovrà indicare, in apposito capitolo della relazione tecnica, per ogni edificio oggetto del servizio:

- attrezzature e macchinari che intende impiegare, precisando se si tratta di beni nuovi di fabbrica;
- la collocazione delle attrezzature: se presso lo stesso edificio comunale o in depositi dell'azienda;
- efficienza della dotazione tecnologica, anche in termini di minore impatto ambientale.

Sarà attribuito il massimo punteggio all'offerta che preveda l'uso di macchinari nuovi, progettati e realizzati in modo da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali i cui sono composti a fine vita, di classe minima A o Energy star e che siano disponibili presso le sedi comunali.

C1.2 Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale (fino a punti 3)

Il concorrente dovrà elencare, in apposito capitolo della relazione tecnica, i prodotti che intende utilizzare per l'esecuzione del servizio.

Sarà attribuito il massimo punteggio all'offerente che si impegni a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica e modalità di attribuzione del punteggio

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo compensatore:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta (a) oppure punteggio attribuito;

n= numero totale dei requisiti/criteri/subcriteri;

W_i= peso o punteggio attribuito al requisito/i ovvero ai criteri o ai subcriteri di valutazione (i);

V(a)_i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito/i o ai criterio/i o subcriterio (i) variabile tra zero e uno,

Σn= sommatoria

D) ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA – OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti)

La determinazione dei punti relativi all'elemento "PREZZO" avverrà secondo il metodo cosiddetto bilineare, riportato nelle linee guida n.2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa predisposta da A.N.A.C. a seguito dell'entrata in vigore del DLGS 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018:

C _i	(per A _i ≤ Asoglia)	=	X * A _i / Asoglia
C _i	(per A _i > Asoglia)	=	X + (1,00 - X) * [(A _i - Asoglia) / (A _{max} - Asoglia)]

Dove

C _i	=	Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo	
A _i	=	Ribasso percentuale del concorrente i-esimo	
Asoglia	=	Media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti	
X	=	0,90	
A _{max}	=	Valore del ribasso più conveniente	

Per l'elemento "PREZZO" l'offerta dovrà specificare la composizione con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi dei macchinari, attrezzature e prodotti. Inoltre

l'operatore dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95 c.10 D.lgs 50/2016.

Non saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche, e quindi saranno esclusi i concorrenti che non avranno raggiunto ad insindacabile giudizio della Commissione, un punteggio almeno pari a 35/70

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede municipale piazza Martiri di Tienanmen n. 1, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo “Comunicazioni della procedura” di SINTEL e sul Sito del Comune almeno due giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo SINTEL e Sito ufficiale del Comune almeno un giorno prima della data fissata.

Tale seduta di gara, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la sezione “Comunicazioni procedura” della piattaforma SINTEL, con almeno un giorno di anticipo.

Qualora il numero di offerte sia pari o superiore a 2, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 133, co. 8 del Codice – applicabile alla presente procedura ai sensi dell'art. 1 co. 3, d. l. 32/2019 convertito in l. 55/2019 – provvederà ad esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della idoneità degli offerenti. Le comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma SINTEL a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti.

Al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza, in tal caso si procederà come segue:

- a) il RUP in seduta pubblica di gara aprirà la busta telematica contenente la documentazione amministrativa al fine del solo controllo della presenza dei documenti ivi inseriti e della presenza della firma digitale sulla domanda di partecipazione, la cui assenza è causa di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio. In seduta, procederà quindi all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche dei concorrenti;
- b) dopo l'esame delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate, le offerte economiche verranno aperte in seduta pubblica di gara;
- c) nei confronti del miglior offerente saranno verificati l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione richiesti dal Disciplinare di gara, con riserva di eventuale verifica nei confronti del secondo classificato o di altri concorrenti in graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare controlli sulla documentazione di ammissione e di richiedere chiarimenti ai concorrenti nel corso dell'esame delle offerte tecniche o di esame dei costi di manodopera o di congruità delle offerte.

Qualora il numero di offerte sia inferiore a 2, il RUP, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, co. 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, co. 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri da 3 (tre) a 5 (cinque), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche. La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Stazione Appaltante trasparente" la composizione della commissione giudicatrice ed i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il RUP, in seduta pubblica di gara, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica per la sola verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Una volta effettuato il controllo della documentazione, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La commissione giudicatrice individuerà gli operatori che non avranno superato la soglia di sbarramento e li comunicherà al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Il RUP non aprirà l'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica di gara, il RUP leggerà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non avranno superato la soglia di ammissione relativa all'offerta tecnica.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica di gara successiva, il RUP aprirà la busta contenente l'offerta economica e darà lettura dei valori offerti. Infine, il RUP procederà alla trasmissione degli atti alla Commissione giudicatrice per l'assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata.

La Stazione Appaltante procederà, dunque, tramite la piattaforma SINTEL, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta di gara, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice, chiude la seduta di gara dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**. A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett.

a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. **L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto è stipulato con le modalità di cui all'art. 32 co. 14 d.lgs. 50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 29 gennaio 2021 del MINISTERO DELL'AMBIENTE (in GU n.42 del 19-02-2021), recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" ed al relativo allegato 2.

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nella Tabella (allegato 5) al presente disciplinare.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati: i seguenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara:

- 1) *Modello istanza*
 - 2) *DGUE*
 - 3) *Dichiarazione d'impegno*
 - 4) *Patto d'integrità*
 - 5) *Tabella personale impiegato nel servizio*
- Cusano Milanino, 08/06/2023

Il Responsabile del Settore
Gestione Territorio e Ambiente
Geom. Antonello Lecchi